

Comune di

**Vignola**


Provincia di Modena

AREA TERRITORIO – Servizio Lavori Pubblici



OGGETTO

**MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA BAROZZI – VIA  
LIBERTA' – UNITA' STRUTTURALE N.2 – LOTTI 1 e 3**



**05**

**SCHEMA DI CONTRATTO**


D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Il Progettista e D.L.:

**Ing. Ernesto Pagano**

*Ordine degli Ingegneri di Modena n.3155  
Area Tecnica dell'Unione Terre di Castelli*

Timbro e Firma:



REVISIONE: N. 1

DATA DI EMISSIONE: 10/12/2020



dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_), via

\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese della Camera

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena al n.

\_\_\_\_\_, codice fiscale e partita Iva \_\_\_\_\_, di seguito nel

presente atto anche denominata per brevità "appaltatore".

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io

segretario generale sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere

questo atto.

**PREMESSO:**

che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ si

demandava alla Centrale Unica di Committenza la procedura di

affidamento relativa ai "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA

J. BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA' - CUP: F56C18000730005 -

CIG: \_\_\_\_\_", a mezzo di procedura aperta, ai sensi del combinato disposto

dell'art. 36, comma 9, e dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicata

secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lett.

a), del D.Lgs n. 50/2016;

che il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato, ai sensi

dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione n. 775

del 17/12/2019;

che l'importo complessivo dei lavori da appaltare è pari ad € 669.246,69 €

(diconsi seicentosessantanove duecento quarantasei/69), di cui € 30.000,00

(diconsi trentamila/00) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla

Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso, ed è finanziato secondo la

seguente ripartizione:



aggiudicati a favore dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, la quale operava un ribasso pari al \_\_\_\_\_;

che si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato ai sensi di legge, come da documentazione agli atti della Centrale Unica di Committenza;

che la Centrale Unica di Committenza, in corso di verifica dei prescritti requisiti, ha accertato l'assenza di cause ostative antimafia ai sensi della vigente normativa, come da certificazione rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, prot. BDNA n. \_\_\_\_\_;

che l'appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, la dichiarazione in data \_\_\_\_\_ circa la composizione societaria;

che il sig \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da me segretario generale ammonito circa le conseguenze penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara non essere intervenuta a tutt'oggi alcuna causa modificativa o estintiva dei poteri a lui conferiti, con ciò confermandone piena validità ed efficacia ai fini della propria legittimazione e rappresentanza nel presente atto;

che, ai fini del presente contratto, si intende:

per "CSA" il capitolato speciale d'appalto;

per "capitolato generale d'appalto" il regolamento recante il capitolato di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145 come modificato dal D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti come sopra costituite,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 Premessa.**

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

**Articolo 2 - Oggetto del contratto.**

Il Comune di Vignola, come sopra rappresentato, conferisce all'impresa \_\_\_\_\_ che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva, l'appalto relativo ai " LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA'- CUP: F56C18000730005". INTERVENTO RIENTRANTE NEI FINANZIAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI AL D.M N.1007 DEL 21/12/2017."

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal progetto approvato con la determinazione del funzionario delegato al Servizio Patrimonio e Progettazione della Direzione Area Tecnica n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dagli atti di gara e dagli atti e documenti indicati al successivo articolo 19 del presente contratto.

Per quanto non previsto e non in contrasto, si applicano altresì le disposizioni del Capitolato generale approvato con D.M.145 del 19/04/2000 (di seguito CGA), le norme del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che degli atti di gara e del capitolato speciale di appalto.

**Articolo 3 - Ammontare del contratto.**

L'importo contrattuale ammonta a € 669.246,69 (diconsi seicentosessantatanove duecento quarantasei/69) di cui € 30.000,00 (diconsi

trantamila/00) per oneri della sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 - lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016, è stipulato "a misura", per cui i prezzi unitari contenuti nell'elenco, depurati del ribasso percentuale offerto in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

#### **Articolo 4. Termine di esecuzioni e penali.**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è secondo le indicazioni fornite dall'art. 13 del CSA.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori e nella ultimazione parziale dei lavori oggetto di presa in consegna anticipata da parte della stazione appaltante, il responsabile del procedimento applica all'Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo del conto finale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% del contratto.

Si applica quanto previsto dall'art. 22 del CSA e dalla normativa di legge.

#### **Articolo 5. Sospensioni e riprese dei lavori.**

Si richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 13 del CSA.

Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni di legge.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione Appaltante

per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti. Tale risarcimento è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

#### **Articolo 6. Oneri a carico dell'appaltatore.**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA all'art. 15, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.



**Articolo 7. Contabilità dei lavori.**

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto previsto dagli artt. 19, 20 e 21 del CSA.

**Articolo 8. Variazioni.**

Le modifiche o le varianti in corso di esecuzione del presente contratto, sono autorizzate dal RUP nei soli casi previsti dall'articolo 106, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. 50/2016, e non possono comunque alterare la natura generale del contratto.

Eventuali modifiche apportate dall'appaltatore, in difetto della predetta autorizzazione, non possono costituire fonti di pagamento o di rimborso, fermo restando il diritto per la stazione appaltante di ottenere, ove ritenuto opportuno dal RUP, la riduzione in pristino della situazione preesistente con spese a carico del soggetto appaltatore.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo massimo di € 70.000,00.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore iniziale del contratto.

**Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dall'art. 20 del CSA.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità

dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ha comunicato il numero di conto corrente bancario sul quale riceverà i pagamenti per il presente contratto. L'appaltatore ha comunicato altresì alla stazione appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

**Articolo 10. Certificato di regolare esecuzione /Collaudo.**

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori: si richiamano in proposito le disposizioni di cui all'art. 23 del CSA.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

La stazione appaltante intende procedere con la presa in consegna anticipata delle seguenti opere come di seguito specificato:

-Spogliatoi piano primo: 10/09/2019;

**Articolo 11. Risoluzione del contratto.**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 25 del CSA e comunque secondo quanto previsto dall'art. 108 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

In caso di violazione da parte dell'impresa degli obblighi dedotti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Vignola, che la stessa è tenuta ad osservare e che in data odierna riceve in copia

cartacea, l'Amministrazione comunale potrà disporre la risoluzione del presente contratto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

#### **Articolo 12. Controversie.**

Per la definizione delle controversie in ordine all'esecuzione del presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 se applicabili. Viene stabilita in ogni caso la competenza esclusiva del Tribunale di Modena. E' espressamente escluso il deferimento delle questioni all'arbitrato.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

E' facoltà della Stazione Appaltante o dell'appaltatore avvalersi del parere di precontenzioso dell'ANAC con le modalità dell'art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 13. Norme a tutela dei lavoratori.**

Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione dovrà in ogni caso verificare la regolarità contributiva dell'impresa mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi

medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante. In caso di inadempienza contributiva e retributiva, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

#### **Articolo 15. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune di Vignola.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno per gli atti di propria

competenza, preferibilmente a mezzo PEC o comunque con le modalità previste dall'art. 2, co. 2 del CGA.

#### **Articolo 16. Subappalto.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Avendo l'appaltatore indicato in sede di gara la volontà di subappaltare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa di legge e a quanto previsto dal CSA e dall'art 105 del D.lgs 50/2016.

#### **Articolo 17. Garanzia definitiva.**

L'appaltatore ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 ha presentato, a titolo di garanzia per l'esecuzione del contratto, cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ - in data \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dai commi 1 e 2 art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### **Art. 18 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ha

	costituito polizza assicurativa n. _____ emessa da	
	_____ - in data _____ al fine di tenere	
	indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da	
	qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di	
	progettazione, progettazione insufficiente, azioni di terzi o cause di forza	
	maggiore e quindi che copre i danni subiti dall'Amministrazione appaltante	
	stessa a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di	
	impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso	
	dell'esecuzione dei lavori.	
	La polizza inoltre assicura l'Amministrazione appaltante contro la	
	responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il	
	massimale contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00.	
	<b><u>Art. 19. Documenti di riferimento.</u></b>	
	L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e	
	incondizionata delle norme e condizioni di cui:	
	al capitolato speciale d'appalto;	
	al computo metrico estimativo (art.32 c.14-bis D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.);	
	al piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lettera g),	
	D.Lgs. 81/2008 e s.m. e ii;	
	al cronoprogramma;	
	all'offerta economica.	
	I suddetti documenti depositati agli atti del Servizio Contratti del Comune	
	di Vignola, conosciuti ed approvati dalle parti nella loro interezza, si	
	intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto	
	ancorché a questo non materialmente allegati.	

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme del CGA (D.M. n. 145/2000 così come modificato dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs n. 50/2016), per quanto non in contrasto con il CSA.

**Art. 20. Piano Nazionale Anticorruzione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione del suddetto comma comporta la nullità del presente atto e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

**Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le imposte, tasse, le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo contratto ed all'appalto che ne forma oggetto (bolli, registrazione, copie del contratto e disegni di progetto, ecc.), fanno carico all'appaltatore che se le assume senza eccezioni e senza diritto di rivalsa; la sola I.V.A. fa carico all'Amministrazione appaltante, come per legge.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis, del DPR 642 del 26.10.1972, come modificato dal DM 22.02.2007.



**Art. 22 - Registrazione.**

Trattandosi di lavori e di corrispettivo soggetti ad I.V.A., le parti chiedono che questo contratto venga registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86.

**Articolo 23 Trattamento dei dati personali.**

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E richiesto io segretario generale, in veste di ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto formato in modalità elettronica e da me pubblicato mediante lettura datane ai comparenti che, a mia richiesta, lo approvano e con me lo sottoscrivono siccome conforme alle loro volontà apponendo le loro firme digitali, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia sorveglianza e direzione, si compone di intere \_\_\_\_\_ pagine a video e parte della presente \_\_\_\_\_ sin qui.